



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Struttura: 2 Area - Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Parco Regionale Fiume Ofanto e Sua

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – D.Lgs. n°152/2006, D.P.R. n°59/2013, R.R. n°26/2013 – Autorizzazione scarico delle acque meteoriche rinvenienti dalle superfici impermeabilizzate del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sito a Margherita di Savoia in zona Torretta e concessa in uso all’impresa appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti – Società “GIAL PLAST s.r.l.” (P.IVA 02431340757).

Il Dirigente del Settore

PREMESSO CHE

il sig. CONGEDI Pietro, nato a Gallipoli (LE) in data 21/10/1950, in qualità di Amministratore Unico della Ditta “GIAL PLAST s.r.l.” (P. IVA 02431340757), con sede legale a Taviano (LE) in via L. Lagrange n°2, ha depositato presso il SUAP del Comune di Margherita di Savoia (in seguito: SUAP) l’istanza di A.U.A. per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dalle aree impermeabilizzate dell’area in oggetto nel canale gestito in Concessione dalla Ditta “Atisale s.p.a.”;

con p.e.c. del 19/10/2023, acquisita in atti in data 19/10/2023 al prot. 27363, il SUAP trasmetteva alla Provincia, ai sensi dell’art. 4 DPR 59/2013, l’istanza di rilascio dell’A.U.A.;

con p.e.c. del 05/03/2024, acquisita in atti in pari data al prot. 6160, con p.e.c. del 09/04/2024, acquisita in atti in pari data al prot. 9405, con p.e.c. del 16/04/2024, acquisita in atti in pari data al prot. 10114 e 10121, il SUAP ha trasmesso a questa Amministrazione documentazione integrativa/sostitutiva rispetto a quella agli atti;

con p.e.c. del 27/10/2023, acquisita in atti in pari data al prot. 28382, il gestore del S.I.I., vale a dire l’A.Q.P., comunicava che “...la tipologia di scarico prevista per le acque meteoriche e per le acque reflue domestiche non rientra nella competenza...” della Società;

CONSIDERATO CHE

dalla documentazione tecnica depositata in atti si evince quanto segue:

- l’area destinata a centro comunale di raccolta differenziata, come da dichiarazione agli atti, rientra tra le attività del Capo II del R.R. 26/2013 ed è ubicata nel Comune di Margherita di Savoia, in zona Torretta, su area allibrata al N.C.E.U. al foglio 15, p.lla 76;
- come da dichiarazioni allegare agli atti, la zona risulta essere priva sia di fogna pluviale sia di fogna nera e, pertanto, i progettisti hanno individuato il canale gestito in Concessione dalla Ditta “Atisale s.p.a.” quale recapito delle acque di prima pioggia e di quelle successive di dilavamento opportunamente trattate;
- l’intero bacino imbrifero completamente impermeabilizzato ha un’estensione complessiva di circa mq 3.400,00 oltre ad un’area a verde. Detto bacino è suddiviso in “AREA 1” (destinata a CCR) ed “AREA 2” rispettivamente di mq 1.076,50 e mq 2.323,50. Nell’ “AREA 1” è presente una tettoia, avente superficie pari a mq 128,00, destinata alla copertura dei cassoni per l’accumulo dei rifiuti. L’area posta sotto la tettoia sarà



idraulicamente disconnessa dal piazzale stante la presenza sul fronte più alto di displuvio e lateralmente di un cordolo di altezza pari a circa cm 25;

- una porzione dell’area (circa mq 20,00) posta sotto la predetta tettoia sarà destinata al posizionamento di idonei dispositivi certificati per il conferimento di RAEE e RUP. Detta porzione sarà fisicamente confinata dalle restanti aree mediante cordolo a terra e sarà dotata di serbatoio interrato a tenuta stagna avente la funzione di ricettore di eventuali percolamenti accidentali;
- l’area retrostante (“AREA 2”), sebbene non utilizzata, costituita piazzale impermeabilizzato oltre ad un corpo di fabbrica le cui acque meteoriche sversano sul predetto piazzale, è stata considerata, dai tecnici di parte, destinata ad attività rientrante nel Capo II;
- l’area a verde non sarà interessata da qualsiasi attività;
- dalla lettura delle relazioni redatte dal tecnico di parte, le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell’ “AREA 1” e dell’ “AREA 2”, saranno oggetto di separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, conformemente a quanto disciplinato dal RR 26/2013 per attività rientranti nel Capo II. In particolare,
 - le acque di prima pioggia dell’ “AREA 1” subiranno un trattamento di sedimentazione e disoleazione (previa grigliatura) in un impianto con funzionamento in discontinuo opportunamente dimensionato. Nello specifico, le acque di prima pioggia saranno temporaneamente accumulate in un serbatoio avente volume disponibile minimo pari a mc 9; entro le 48 ore dal termine dell’evento meteorico, le acque accumulate, mediante apposito impianto di sollevamento, subiranno un trattamento di dissabbiatura, sedimentazione e disoleazione in un impianto di disoleazione avente capacità depurativa di 10 l/s. L’impianto sarà in grado di garantire il rispetto dei valori limite di tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006.
 - le acque di prima pioggia dell’ “AREA 2” saranno trattate alla stregua dei rifiuti liquidi così come previsto dal comma 2, dell’art. 10 del R.R. n°26/2013;
 - le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, sia quelle provenienti dall’ “AREA 1” sia quelle provenienti dall’ “AREA 2”, saranno avviate (previa grigliatura) al trattamento di dissabbiatura e disoleazione in un altro impianto con funzionamento in continuo avente capacità depurativa non inferiore a 50 l/s ed il rispetto dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006. Le acque di dilavamento debitamente trattate saranno accumulate per il riutilizzo (lavaggio del piazzale, irrigazione del verde e reintegro sciacquoni dei servizi igienici) in un serbatoio di mc 9,00.
- a valle di ciascun impianto è installato un pozzetto d’ispezione/campionamento, per garantire la separazione delle due tipologie di acque, ai fini dei controlli da parte dell’Autorità competente;
- le acque di prima pioggia dell’ “AREA 1” e le acque successive a quelle di prima pioggia dell’intero bacino imbrifero, in eccesso rispetto a quanto accumulato nella vasca per il riutilizzo, verranno allontanate mediante troppopieno e scaricate nel canale gestito in concessione dalla Ditta “Atisale s.p.a.”;
- in relazione alla gestione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche provenienti dal box destinato ad ufficio, ai sensi dell’art. 7 del R.R. n°26/2011 e ss.mm.ii., la competenza al rilascio dell’autorizzazione/nulla osta è ascrivita al competente ufficio comunale;

VISTI

gli elaborati progettuali allegati all’istanza ed acquisiti nell’ambito del procedimento istruttorio;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all’istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell’ambito del procedimento;

ATTESO che

le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, così come desumibili dalla documentazione descrittiva in atti, consentono di ritenere che lo svolgimento dell’attività possa avvenire in modo



tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove poste in essere misure di mitigazione e rispettate specifiche prescrizioni in fase di esercizio;

CONSIDERATO che

il D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 19, ha individuato le funzioni conferite alle Province, così come successivamente modificate e riclassificate dal comma 85 dell'art. 1 della L. n. 56/2014 che ha inserito, tra quelle fondamentali, le funzioni connesse alla cosiddetta "tutela e valorizzazione ambientale";

la Regione Puglia, a conclusione del processo di riordino delle Province avviato con L. n. 56/2014, attraverso la promulgazione della L.R. n. 9/2016, ha inteso confermare le funzioni e/o le deleghe già assegnate agli Enti provinciali con precedenti atti legislativi e non espressamente abrogate e riordinate con la stessa legge e con la precedente L.R. n. 31/2015;

il DPR n. 59 del 13/03/2013, entrato in vigore in data 13/06/2013, ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (nel seguito AUA), provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 dello stesso DPR ed in particolare le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 113 del D. Lgs. n. 152 del 11.05.2006 disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia;

in ambito regionale con DCR n. 230 del 20 ottobre 2009 è stato approvato il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 e con successivo aggiornamento 2015-2021 adottato con DGR n.1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

con R.R. n. 26 del 09/12/2013, pubblicato sul BURP n. 166 del 17/12/2013, la Regione Puglia ha disciplinato il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006, attribuendo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle predette acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque superficiali e marine;

in relazione alla gestione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche provenienti dal box destinato ad ufficio, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n°26/2011 e ss.mm.ii., la competenza al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta è ascritta al competente ufficio comunale;

ATTESA

nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province della Legge n.56/2014 "Legge Delrio" e alle funzioni attribuite dalla L.R. n°9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di oltre il 50%;

VISTI

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;

visti, altresì

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni



pubbliche;

il D. Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica Amministrazione;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la D.C.P. n. 6 del 20/02/2024, recante "Documento Unico di Programmazione 2024-2026". Approvazione definitiva";

la D.C.P. n. 8 del 23/02/2024, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione definitiva";

la D.P.P. n. 22 del 22.03.2024, avente ad oggetto "Riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa - anno 2024. Approvazione macrostruttura e organigramma";

la D.P.P. n.25 del 09.04.2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione/PEG 2024-2026 della provincia di Barletta-Andria-Trani. Aggiornamento";

il Decreto Presidenziale n. 27 del 05/12/2023 di conferimento all'avv. Caterina NAVACH dell'incarico di Dirigente del Settore II "Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Parco Regionale Fiume Ofanto e SUA";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

Determina

per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale**, relativamente allo scarico nel canale gestito in concessione dalla Ditta "Atisale s.p.a." delle acque meteoriche rinvenienti dalle superfici impermeabilizzate destinate a "Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili", rientrante tra le attività del Capo II del R.R. 26/2013, ubicata nel Comune di Margherita di Savoia, zona Torretta, su area allibrata al N.C.T. al foglio 15, p.lla 76, in favore della Società "GIAL PLAST s.r.l." (P. IVA 02431340757), con sede legale a Taviano (LE) in via L. Lagrange n°2;
2. **di disporre** che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato nell'**allegato A**, per **l'autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Margherita di Savoia, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59, art. 5, co. 1;
 - le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e/o normativa vigente;
 - di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art. 130 lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative dello stesso D.Lgs., Titolo V Capo I, art.133, 134, 135 e 136;



4. **di demandare** all'ARPA Puglia Dipartimento provinciale BAT l'eventuale esecuzione dei controlli delle acque trattate, trasmettendo a questa Provincia ed all'ASL BAT i relativi referti analitici, al fine di accertare il rispetto dei valori limite previsti dalla legge, unitamente agli esiti dei controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di cui al punto 2) e di quant'altro connesso agli stessi;
5. **di demandare** al Servizio Igiene Pubblica della ASL BAT, sulla scorta dell'esito dei controlli riferiti al rispetto degli obblighi di cui al punto 2) e di quant'altro connesso agli stessi, nonché dell'esito dei referti analitici di cui all'allegato A, la formulazione di eventuali pareri per l'adozione di possibili provvedimenti di competenza di questa Amministrazione;
6. **di demandare** al SUAP la verifica della disponibilità dell'area ove è ubicato l'impianto di trattamento ed il recapito finale delle acque da parte della Ditta;
7. **di stabilire** che la presente determinazione e l'AUA rilasciata dal SUAP competente sono revocabili, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al punto 2) e comunque per motivi igienico-sanitari;
8. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che lo schema di provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività.
9. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
10. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
11. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
12. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
13. **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2022-2024", approvato con D.P. n. 22 del 29/04/2022";
14. **di dare atto** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nell'atto abilitativo di competenza del SUAP comunale, struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
15. **di notificare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di Margherita di Savoia per il rilascio del titolo di Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto previsto dal DPR 59/2013, salvo considerazioni da parte dello stesso SUAP. Contestualmente al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica Ambientale, il predetto SUAP provvederà ad inoltrare copia dello stesso titolo alla Società proponente e agli Enti di seguito elencati:
 - Provincia Barletta Andria Trani – AREA II^ (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it), Polizia Provinciale (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);
 - ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL BAT (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it);
 - Comune di Margherita di Savoia – Settori competenti.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199





Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "2 AREA - AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, PARCO REGIONALE FIUME OFANTO E SUA", è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile dell'istruttoria: ing. Giuseppe ALICINO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE

avv. Caterina NAVACH

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile



ALLEGATO A

gestione delle acque meteoriche, ex art. 113 D.Lgs.152/06

- l'area destinata a centro comunale di raccolta differenziata, come da dichiarazione agli atti, rientra tra le attività del Capo II del R.R. 26/2013 ed è ubicata nel Comune di Margherita di Savoia, in zona Torretta, su area allibrata al N.C.E.U. al foglio 15, p.lla 76;
- come da dichiarazioni allegate agli atti, la zona risulta essere priva sia di fogna pluviale sia di fogna nera e, pertanto, i progettisti hanno individuato il canale gestito in Concessione dalla Ditta "Atisale s.p.a." quale recapito delle acque di prima pioggia e di quelle successive di dilavamento opportunamente trattate;
- l'intero bacino imbrifero completamente impermeabilizzato ha un'estensione complessiva di circa mq 3.400,00 oltre ad un'area a verde. Detto bacino è suddiviso in "AREA 1" (destinata a CCR) ed "AREA 2" rispettivamente di mq 1.076,50 e mq 2.323,50. Nell' "AREA 1" è presente una tettoia, avente superficie pari a mq 128,00, destinata alla copertura dei cassoni per l'accumulo dei rifiuti. L'area posta sotto la tettoia sarà idraulicamente disconnessa dal piazzale stante la presenza sul fronte più alto di displuvio e lateralmente di un cordolo di altezza pari a circa cm 25.
- una porzione dell'area (circa mq 20,00) posta sotto la predetta tettoia sarà destinata al posizionamento di idonei dispositivi certificati per il conferimento di RAEE e RUP. Detta porzione sarà fisicamente confinata dalle restanti aree mediante cordolo a terra e sarà dotata di serbatoio interrato a tenuta stagna avente la funzione di ricettore di eventuali percolamenti accidentali;
- l'area a verde non saranno interessate dall'attività de qua;
- l'area retrostante ("AREA 2"), sebbene non utilizzata, costituita piazzale impermeabilizzato oltre ad un corpo di fabbrica le cui acque meteoriche sversano sul predetto piazzale, è stata considerata, dai tecnici di parte, destinata ad attività rientrante nel Capo II;
- dalla lettura delle relazioni redatte dal tecnico di parte, le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell' "AREA 1" e dell' "AREA 2", saranno oggetto di separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, conformemente a quanto disciplinato dal RR 26/2013 per attività rientranti nel Capo II. In particolare,
 - le acque di prima pioggia dell' "AREA 1" subiranno un trattamento di sedimentazione e disoleazione (previa grigliatura) in un impianto con funzionamento in discontinuo opportunamente dimensionato. Nello specifico, le acque di prima pioggia saranno temporaneamente accumulate in un serbatoio avente volume disponibile minimo pari a mc 9; entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico, le acque accumulate, mediante apposito impianto di sollevamento, subiranno un trattamento di dissabbiatura, sedimentazione e disoleazione in un impianto di disoleazione avente capacità depurativa di 10 l/s. L'impianto sarà in grado di garantire il rispetto dei valori limite di tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006.
 - le acque di prima pioggia dell' "AREA 2" saranno trattate alla stregua dei rifiuti liquidi così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del R.R. n°26/2013;
 - le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, sia quelle provenienti dall' "AREA 1" sia quelle provenienti dall' "AREA 2", saranno avviate (previa grigliatura) al trattamento di dissabbiatura e disoleazione in un altro impianto con funzionamento in continuo avente capacità depurativa non inferiore a 50 l/s ed il rispetto dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006. Le acque di dilavamento debitamente trattate saranno accumulate per il riutilizzo (lavaggio del piazzale, irrigazione del verde e reintegro sciacquoni dei servizi igienici) in un serbatoio di mc 9,00;
- a valle di ciascun impianto è installato un pozzetto d'ispezione/campionamento, per garantire la separazione delle due tipologie di acque, ai fini dei controlli da parte dell'Autorità competente;



– le acque di prima pioggia dell' "AREA 1" e le acque successive a quelle di prima pioggia dell'intero bacino imbrifero, in eccesso rispetto a quanto accumulato nella vasca per il riutilizzo, verranno allontanate mediante troppopieno e scaricate nel canale gestito in concessione dalla Ditta "Atisale s.p.a.";

la gestione delle acque meteoriche e del relativo scarico deve avvenire con l'osservazione delle seguenti condizioni d'esercizio:

- a. utilizzare, per quanto attiene il sistema di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento, tubazioni con dimensioni appropriate alle portate individuate in fase di progettazione e con materiali conformi alle normative e regolamenti vigenti;
- b. garantire il mantenimento in condizioni di **sicurezza idraulica della rete pluviale**, evitando situazioni di rigurgito, mediante l'utilizzo di adeguati dispositivi/accorgimenti tecnici;
- c. predisporre, per tutti gli impianti e sulle linee di trattamento delle acque di prima e di seconda pioggia, idonei **pozzetti di campionamento**, da collocare successivamente alle stazioni di trattamento;
- d. non utilizzare l'area a verde e/o non impermeabilizzata per l'attività de qua;
- e. posizionare per tutti gli impianti proposti, ai sensi della UNI-EN 858-1 e UNI-EN 858-2, un deoliatore di classe II;
- f. l'accumulo dei rifiuti avvenga solo sotto idonee coperture e siano raccolte e trattate le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate ricomprese tra il cancello d'ingresso ed il limite di proprietà;
- g. trasmettere al Suap, a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT, comunicazione della data di conclusione dei lavori di adeguamento e di attivazione dello scarico a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'AUA da parte del SUAP competente oltre al contratto sottoscritto con Ditta autorizzata per la gestione delle acque di prima pioggia provenienti dall' "AREA 2" alla stregua dei rifiuti liquidi;
- h. trasmettere alla Provincia, entro il termine indicato al punto g):
 - il certificato di collaudo funzionale di tutti gli impianti di trattamento installati (idonei a consentire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), unitamente alle schede tecniche degli stessi, e l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate, a firma di tecnico abilitato e competente, oltre a quanto richiesto al punto f);
 - dichiarazione sull'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica per le aree a monte ed a valle della zona di scarico, a firma di tecnico abilitato e competente;
- i. il certificato di collaudo funzionale degli impianti, l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate e la dichiarazione sull'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica dovranno, inoltre, essere trasmessi con cadenza biennale e unitamente alla richiesta di rinnovo dell'A.U.A.;
- j. in relazione al sistema di scarico proposto, osservare relativamente alle acque meteoriche specificate al successivo punto k), i limiti chimico-fisici di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato), ivi compreso il rispetto del parametro microbiologico Escherichia Coli per un limite massimo di 2.500 (duemilacincquecento) U.F.C./100 ml;
- k. in relazione al sistema di scarico proposto, il soggetto proponente dovrà verificare l'efficienza depurativa ed il rispetto dei suddetti limiti, effettuando i seguenti controlli analitici:
 - per il primo anno:



- sulle acque meteoriche di prima pioggia, prelevate dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in discontinuo dovranno essere effettuati n°2 autocontrolli (frequenza semestrale);
- sulle acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, prelevate dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in continuo dovranno essere effettuati n°2 autocontrolli (frequenza semestrale);
- qualora non emergano superamenti dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal secondo anno e fino al rinnovo dell'A.U.A., il soggetto proponente:
 - sulle acque meteoriche di prima pioggia, prelevate dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in discontinuo dovrà effettuare n°1 autocontrollo (frequenza annuale);
- l. gli esiti dei controlli analitici di cui al punto j) dovranno essere trasmessi a questo Settore, non appena disponibili, sotto forma di certificati di analisi comprensivi di conclusioni e di giudizio chimico tecnico circostanziato, facenti esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste;
- m. l'eventuale superamento dei valori limite, evidenziato dalle certificazioni analitiche di cui al precedente punto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica che descriva le eventuali cause che lo hanno determinato e tutte le misure gestionali e/o tecniche (es. potenziamento trattamento acque prima pioggia) poste in essere per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento degli impianti. Queste ultime condizioni dovranno essere attestate con apposita certificazione analitica su uno o più campioni di acque prelevate, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
- n. per le zone di rispetto degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione verificare e applicare quanto previsto dall'art. 13 del R.R. n. 26/2013;
- o. controllare l'efficienza dei trattamenti, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche delle acque meteoriche trattate, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento, nonché dei sistemi di scarico;
- p. assicurare lo smaltimento del materiale grigliato, dei fanghi e oli rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate;
- q. eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione e pulizia delle opere fognarie e delle superfici impermeabilizzate interessate allo scorrimento delle acque piovane, al fine di limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento e di garantire l'efficienza del trattamento e il corretto funzionamento delle stazioni di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, verificando che non vi siano occlusioni che potrebbero arrecare pregiudizio allo scarico finale. A tal fine i piazzali non dovranno essere interessati da cumuli anche temporanei di rifiuti esposti direttamente all'azione dilavante delle acque meteoriche;
- r. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali impiegati dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
- s. lo scarico delle acque meteoriche non dovrà arrecare alcun pregiudizio rispetto alle eventuali procedure che potrebbero essere avviate/adottate ai sensi degli artt. 242-245 del D. Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni del DM 31 del 12/02/2015 e, qualora incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi delle



predette procedure, dovrà essere interrotto, adottando, in sua sostituzione, altre misure di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previste dalla vigente normativa. Parimenti, si dovrà tempestivamente interrompere lo scarico delle predette acque, qualora si dimostri che lo stesso sia in grado di favorire la dispersione degli inquinanti nelle matrici esaminate;

- t. adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie finalizzate a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusioni di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l'ambiente;
- u. utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di reflui e/o rifiuti liquidi di natura e provenienza diverse da quelle di pioggia;
- v. allacciarsi alla rete di fognatura pubblica, non appena attivata, dismettendo immediatamente lo scarico di cui trattasi, qualora ne sia verificata la possibilità tecnico-economica e previa valutazione della compatibilità quali-quantitativa del sistema fognario/depurativo;
- w. rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
- x. comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando preventivamente gli Uffici della Provincia di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;
- y. conservare nei termini previsti dalla legge la documentazione attestante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle stazioni di trattamento, il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti rivvenienti dal trattamento delle acque meteoriche e ogni altra documentazione utile a dimostrare la corretta conduzione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ALLEGATI

SUB-ALLEGATO A.1 - elaborato grafico "TAVOLA V4 – Impianto di trattamento acque meteoriche" (datato 27/02/2024)